

Contratto Prestazione Servizio di Collocamento n.

NSG	Intestato a	Rapporti
-----	-------------	----------

L'**NSG** è un codice interno della Banca che raggruppa tutti i rapporti in essere presso la Banca aventi la medesima intestazione.

Questo contratto ("**Contratto**") disciplina:

- il servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente ("**Servizio di Collocamento**" o "**Collocamento**") con valutazione di appropriatezza, previa acquisizione dal Cliente (come di seguito definito) delle informazioni relative alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, attraverso il questionario "Analisi della Conoscenza ed Esperienza" ("**Questionario**") che fa parte integrante del Contratto;
- la posizione contabile intestata al Cliente denominata Rubrica Fondi ("**Rubrica Fondi**"), di seguito congiuntamente "**Servizi**", con applicazione delle norme contrattuali previste qui di seguito.

Indice

1. Dati identificativi	3
1.1 La Banca	3
1.2 Il Cliente	3
2. Norme contrattuali	3
2.1 Capo I - Informazioni sulla conclusione a distanza del Contratto - Condizioni generali	3
2.2 Capo II - Prestazione del Servizio di Collocamento con valutazione di appropriatezza	7
3. Informazioni	8
3.1 Informazioni sulla Banca	8
3.2 Informazioni sugli strumenti finanziari e sul servizio di collocamento	9
3.3 Disciplina dei conflitti di interesse – Descrizione sintetica	10
4. Scelte, dichiarazioni e firme	11

1. DATI IDENTIFICATIVI

1.1 La Banca

Isybank S.p.A. ("Banca") è autorizzata da Banca d'Italia alla prestazione dell'attività bancaria disciplinata nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche/integrazioni ("**Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia**" o "**T.U.B.**") e dei servizi di investimento, disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche/integrazioni ("**Testo Unico o delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria**" o "**T.U.F.**"), di seguito indicati: collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza in materia di investimenti.

Codice LEI 81560095ESC286EA9562

1.2 Il Cliente

L'intestatario del Contratto è il cliente consumatore ossia la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ("**Cliente**"; se il Contratto è cointestato, il termine Cliente indica collettivamente tutti gli intestatari; al momento, la Banca non gestisce le cointestazioni, pertanto è disponibile solo il Contratto monointestato):

Cognome e nome		
Data di nascita		
Luogo di nascita		
Residenza		
Domicilio		
Codice Fiscale		
Telefono cellulare		
E-mail		

2. NORME CONTRATTUALI

2.1 Capo I – Informazioni sulla conclusione a distanza del Contratto - Condizioni generali

Informazioni sulla conclusione a distanza

Conclusione del Contratto

Il Contratto è stipulato tra Banca e Cliente mediante tecniche di comunicazione a distanza (on line).

Il Cliente sottoscrive il contratto con firma digitale.

La data di conclusione del Contratto è quella in cui la Banca, successivamente alla sottoscrizione da parte del Cliente, appone la propria firma.

Efficacia del Contratto – Termine e modalità per esercitare il diritto di recesso

Dal momento in cui il Contratto è concluso, lo stesso è sospeso per **14** (quattordici) giorni.

Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto (art. 67 duodecies D. Lgs. n. 206/2005), senza alcuna penalità e senza dover indicare il motivo, entro **14** (quattordici) giorni dalla data di conclusione del Contratto, salvo che il Cliente di propria iniziativa richieda un'operazione ai sensi del Contratto e la stessa sia interamente eseguita dalla Banca.

Il Cliente può recedere dal Contratto mediante una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata o posta elettronica certificata all'indirizzo di cui all'art. 3, comma 1;
- apposita funzione di recesso presente sul Servizio a distanza.

Costi e oneri specifici connessi con il mezzo di comunicazione a distanza

Non vi sono costi o oneri ulteriori rispetto a quelli eventualmente dovuti a terzi per l'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza.

Recapiti per contattare rapidamente la Banca

Il Cliente può comunicare con la Banca utilizzando i seguenti recapiti:

• Isybank

Numero verde Assistenza: 800 303 303.

Numero per Assistenza dall'estero: +39 011.80.19.200

Condizioni generali

Articolo 1. Operatività e modalità di firma dei documenti nei rapporti Banca-Cliente

1. La Banca presta i Servizi di cui al Contratto a favore del Cliente, già titolare del conto di pagamento presso la Banca, indicato nella Sezione "Scelte, Dichiarazioni e Firme" ("Conto") e del Servizio a distanza, regolato nel contratto My Key. Il Cliente può operare solo tramite il Servizio a distanza, le cui funzioni e modalità di utilizzo sono indicate nella relativa Guida ai Servizi.
2. La Banca adotta prevalentemente sistemi operativi che utilizzano documenti informatici.
3. I documenti informatici utilizzati dalla Banca e dal Cliente sono sottoscritti con gli strumenti di firma elettronica messi a disposizione dalla Banca. Nel "Foglio Informativo – My Key" disponibile sul sito www.isybank.com ("Sito Internet della Banca" o "Sito Internet") sono indicati la tipologia e le caratteristiche di questi strumenti di firma.
4. La Banca può adottare sistemi operativi che in caso di cointestazione consentono la sottoscrizione dei documenti da parte dei cointestatori in tempi differenti per ciascuno dei cointestatori.

Articolo 2. Cointestazione

1. I cointestatori sono responsabili in solido verso la Banca, anche per le obbligazioni derivanti da atto o fatto di uno solo di essi.
2. Ciascun cointestatorio opera a firme disgiunte e, di conseguenza, può disporre separatamente qualsiasi operazione, compresa la chiusura della Rubrica Fondi, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori. Il cointestatorio che dispone la chiusura della Rubrica Fondi deve informare tempestivamente gli altri cointestatori.
3. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente. Analogo diritto spetta agli eredi del cointestatorio deceduto, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, nonché al legale rappresentante dell'incapace.

Articolo 3. Comunicazioni del Cliente alla Banca

1. Ove non diversamente disciplinato, le comunicazioni del Cliente alla Banca inerenti al Contratto, comprese quelle che riguardano la modifica della scelta in tema di capital gain e ciascuno dei Dati Identificativi del Cliente devono essere effettuate tramite:
 - il Servizio a distanza, quando previsto dalle funzionalità del medesimo;
 - per iscritto all'indirizzo Via Monte di Pietà, 8 20121 MILANO;
 - con le altre modalità consentite dalla Banca.
2. Qualora il Contratto sia cointestato le comunicazioni e le richieste di qualsiasi tipo e contenuto dal Cliente alla Banca, possono essere effettuate anche da uno solo dei cointestatori, fermo restando in capo a questi l'onere di informare gli altri.
3. Le comunicazioni devono essere compilate in modo chiaro, completo e leggibile.

Articolo 4. Comunicazioni della Banca al Cliente

1. Le comunicazioni della Banca al Cliente, ivi comprese le informative da rendere ai sensi della disciplina relativa ai servizi e attività di investimento di cui alla Parte II del T.U.F. e relative disposizioni di attuazione, le modifiche unilaterali alle pattuizioni contrattuali e alle condizioni economiche e la documentazione di cui al successivo articolo 8, sono effettuate esclusivamente in formato elettronico secondo le modalità previste nel contratto relativo al Servizio a distanza.
2. Il Cliente ha la possibilità di consultare e visualizzare le predette comunicazioni nel Servizio a distanza nonché di stamparle e salvarle su supporto durevole.
3. La Banca, per esigenze particolari, può inviare alcune comunicazioni in formato cartaceo all'indirizzo riportato nella Sezione I "Dati Identificativi".
4. Qualora il Contratto sia cointestato le comunicazioni sono effettuate a tutti i contestatori. In ogni caso le comunicazioni inviate a uno solo dei cointestatori hanno pieno effetto nei confronti di tutti.

Articolo 5. Ordini e istruzioni - Obblighi di segnalazione e/o pubblicazione

1. La Banca trasmette e/o esegue:
 - gli ordini di sottoscrizione di quote ("Quote") di fondi comuni di investimento ("Fondi") e le istruzioni del Cliente a condizione che sul Conto siano presenti, alla data di regolamento della singola operazione, fondi liquidi e disponibili in misura sufficiente all'integrale regolamento contabile dell'operazione stessa;
 - gli ordini di rimborso in presenza, alla data di regolamento, delle suddette Quote in misura sufficiente al loro integrale regolamento.
2. In relazione alla previsione del comma precedente, la Banca può rendere indisponibili, sin dalla data del conferimento dei relativi ordini di sottoscrizione/istruzioni, le somme necessarie al loro regolamento contabile.
3. Il Cliente prende atto che la Banca non consente di effettuare operazioni che non risultino in linea con (i) la normativa vigente, (ii) le indicazioni date da un'Autorità, (iii) le restrizioni imposte da un'Autorità sovrana, (iv) le regole di cui la Banca si sia dotata in conseguenza dei provvedimenti di cui al presente comma anche, in ottica prudenziale,

in forma più restrittiva rispetto ai provvedimenti stessi.

4. Il Cliente prende atto, altresì, che la Banca, al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione e/o pubblicazione alle autorità competenti e/o al pubblico, ai sensi della normativa applicabile, potrebbe essere tenuta alla segnalazione di alcune informazioni relative a ordini, istruzioni ed operazioni (ivi incluse informazioni relative all'identificazione dei soggetti per conto dei quali la Banca esegue gli ordini e le istruzioni ed effettua le operazioni).

5. La Banca non potrà dar corso ad alcun ordine, istruzione od operazione del Cliente qualora non abbia ricevuto dal medesimo le informazioni richieste al fine di consentirle di operare in conformità e nel rispetto degli obblighi di segnalazione e/o pubblicazione (o tali informazioni, pur ricevute, non siano liberamente utilizzabili dalla Banca in ragione di obblighi di confidenzialità o limiti connessi alla tutela/privacy dei dati).

Articolo 6. Registrazione e contabilizzazione delle Quote di Fondi e regolamento delle operazioni

1. Le Quote sottoscritte dal Cliente sono registrate secondo le modalità previste dai relativi prospetti informativi o documenti di offerta. La Banca registra le Quote evidenziandole contabilmente nella Rubrica Fondi.

2. Il regolamento contabile delle operazioni e delle connesse spese, commissioni e oneri, anche fiscali, è effettuato sul Conto.

3. Il Conto deve essere riconducibile al medesimo NSG del Contratto.

4. Il Cliente autorizza irrevocabilmente la Banca a effettuare la contabilizzazione delle Quote sulla Rubrica Fondi.

Articolo 7. Somme, commissioni, spese e oneri – Inadempimento del Cliente

1. Il Cliente è tenuto a pagare tutte le eventuali somme, spese e oneri, anche fiscali, ivi compresa l'imposta di bollo, conseguenti agli ordini impartiti, o comunque inerenti alla Rubrica Fondi e/o alle Quote ivi registrate. Sono a carico del Cliente anche le spese eventualmente sostenute dalla Banca in dipendenza di pignoramenti o sequestri operati sulle predette Quote del Cliente.

2. Al fine di adempiere agli obblighi di pagamento, il Cliente autorizza la Banca ad addebitare tutti gli importi dallo stesso dovuti sul Conto, riconoscendo agli addebiti effettuati la funzione di estinzione dei propri debiti.

3. Il Cliente autorizza la Banca ad accreditare o addebitare sul Conto tutti gli importi che, rispettivamente, siano da essa o ad essa dovuti in dipendenza delle Quote sottoscritte, da sottoscrivere o rimborsate in base al Contratto.

4. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni di carattere economico, la Banca lo diffida a mezzo lettera raccomandata a pagare entro il termine di **15** (quindici) giorni dalla ricezione della lettera.

5. Se il Cliente non adempie entro il termine di cui al comma 4, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 2, 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., chiedendo la vendita, la liquidazione o il rimborso, anche a mezzo di altro intermediario abilitato, di un quantitativo di Quote registrate nella Rubrica Fondi correlato al credito vantato dalla Banca stessa.

6. Prima della vendita/liquidazione/rimborso, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, dando un ulteriore termine di **10** (dieci) giorni.

7. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita/liquidazione/rimborso e tiene il residuo a disposizione del Cliente.

8. Nel caso di vendita/liquidazione/rimborso di solo parte delle predette Quote, le restanti continueranno ad essere registrate nella Rubrica Fondi del Cliente.

9. Con riguardo specificamente agli oneri fiscali, in assenza di provvista sul Conto, la Banca può effettuare i necessari disinvestimenti delle Quote per le quali è dovuta l'imposta e, a tal fine, è autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a chiedere in suo nome e per suo conto la vendita, la liquidazione o il rimborso delle predette Quote, nei limiti dell'ammontare dell'imposta stessa, a partire da quelle con controvalore più elevato. Si applicano i precedenti commi 7 e 8.

Articolo 8. Documentazione delle operazioni eseguite - Rendiconti

1. A richiesta del Cliente la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.

2. La Banca invia al Cliente, con cadenza non superiore all'anno, una comunicazione contenente il rendiconto della Rubrica Fondi ("**Rendiconto Posizione Fondi**") e la valorizzazione delle Quote ivi registrate con riferimento alla situazione al 31 dicembre.

3. La documentazione di cui al comma precedente si intende tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto, che deve essere trasmesso alla Banca entro **60** (sessanta) giorni dalla data di ricezione.

4. Al Cliente con cui la Banca intrattiene o ha intrattenuto un rapporto continuativo nel corso dell'anno, vengono altresì fornite, nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente e con cadenza annuale, mediante invio di specifica documentazione, informazioni aggregate su tutti i costi e gli oneri connessi alle Quote e al relativo Collocamento prestato dalla Banca nel periodo, per permettergli di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. Il Cliente può richiedere alla Banca la rappresentazione analitica dei costi e oneri nonché maggiori dettagli sul contenuto della documentazione ricevuta.

Articolo 9. Conflitti di interesse

1. La Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento del Servizio di Collocamento, tra la Banca stessa e il Cliente o tra i diversi clienti della Banca e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse è contenuta in forma sintetica nella Sezione Informazioni.

2. Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa i rimedi adottati per la gestione dei conflitti di interesse.

3. Nell'ipotesi in cui le misure adottate dalla Banca non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del Cliente, la Banca lo informa chiaramente della natura e delle fonti dei conflitti nonché dei rischi che si generano per il Cliente in conseguenza dei conflitti stessi e delle azioni intraprese per attenuarli.

Articolo 10. Esonero da responsabilità

1. La Banca non risponde per i disguidi, e per gli eventuali danni conseguenti a tali disguidi, che possano intervenire nell'esecuzione degli ordini relativi alle Quote dovuti a circostanze alla stessa non imputabili o comunque a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e curare quali, a titolo esemplificativo, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, scioperi, atti di terrorismo, impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti o provvedimenti di autorità.

2. Il Cliente, salvo il caso di dolo o colpa grave, esonera la Banca da ogni responsabilità riveniente dalla comunicazione da parte della Banca all'Amministrazione finanziaria – ai sensi del D. Lgs. 30 luglio 2020 n. 100 di recepimento della Direttiva Europea 2011/16/UE e successive modifiche (c.d. “normativa DAC 6”) - delle informazioni dettagliate in merito a operazioni potenzialmente riconducibili ad alcuni meccanismi di c.d. “pianificazione fiscale aggressiva”, individuati secondo i criteri fissati dalla succitata normativa (tra cui, in particolare, i dati identificativi del contribuente interessato, la descrizione dettagliata del meccanismo transfrontaliero ed il relativo valore) e si impegna a tenere indenne la Banca stessa da ogni pretesa o conseguenza pregiudizievole che dovesse ad essa derivare o essere comunque occasionata dall'adempimento dei suddetti obblighi di comunicazione.

Articolo 11. Durata del Contratto – Recesso

1. Il Contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con comunicazione da inviare con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del Contratto con preavviso non inferiore a **10** (dieci) Giorni Lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione. Quando il Contratto è cointestato il recesso può essere comunicato in via disgiunta da/a ciascuno dei cointestatori con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori: il cointestatorio che dispone/ricrive il recesso dal Contratto deve informare tempestivamente gli altri cointestatori. Gli ordini sottoscritti anteriormente alla data di efficacia del recesso sono trasmessi/eseguiti.

2. In caso di recesso dal Contratto qualora sulla Rubrica Fondi risultino ancora registrate Quote, le stesse non troveranno più evidenza contabile presso la Banca e il Cliente dovrà fare esclusivo riferimento alla società di gestione del risparmio emittente le Quote per ricevere qualsiasi informazione, nonché per le operazioni di rimborso relative alle Quote medesime, con le modalità di cui al successivo articolo 13, comma 1.

Articolo 12. Modifiche al Contratto

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche applicate al Contratto; nei confronti del Cliente consumatore, l'esercizio di detta facoltà è subordinato alla ricorrenza di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca con le modalità di cui all'articolo 4, con preavviso di **2** (due) mesi rispetto alla data di decorrenza comunicata, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere entro la data di entrata in vigore delle modifiche: in tal caso, fino alla data di efficacia del recesso trovano applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente praticate.

2. La Banca si riserva la facoltà di modificare il contenuto della Sezione Informazioni: le modifiche rilevanti sono comunicate al Cliente, con le modalità indicate nell'articolo 4, in tempo utile prima della loro applicazione.

3. La versione aggiornata del Contratto e del Questionario, nei testi tempo per tempo vigenti, è consultabile dal Cliente nel Sito Internet della Banca.

4. Le modifiche al presente Contratto derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, senza necessità di accettazione da parte del Cliente. Sarà cura della Banca informare il Cliente delle modifiche così apportate.

Articolo 13. Rapporti con il Conto e il Servizio a distanza

1. In caso di recesso dal contratto del Conto, se sulla Rubrica Fondi risultano ancora registrate delle Quote, il Cliente si troverà nell'impossibilità di operare per il tramite della Banca e potrà richiedere esclusivamente il rimborso delle stesse rivolgendosi direttamente alla società di gestione del risparmio emittente le Quote medesime, fornendo tutti i dati necessari a mezzo lettera raccomandata da inviare alla sede della società o a mezzo Posta Elettronica Certificata agli indirizzi indicati tempo per tempo nel sito internet dell'emittente le Quote. Se sulla Rubrica Fondi non risultano registrate delle Quote, il recesso dal contratto del Conto costituisce condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 1353 cod. civ., del presente Contratto nonché della Rubrica Fondi in esso disciplinata con effetto dalla data di efficacia del recesso dal contratto del Conto.

2. Il recesso dal contratto relativo al Servizio a distanza costituisce condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 1353 cod. civ., del presente Contratto nonché della Rubrica Fondi in esso disciplinata con effetto dalla data di efficacia del recesso dal contratto relativo al Servizio a distanza. Se sulla Rubrica Fondi risultano ancora registrate delle Quote, le stesse non troveranno più evidenza contabile presso la Banca e il Cliente dovrà fare esclusivo riferimento alla società di gestione del risparmio emittente le Quote per ricevere qualsiasi informazione, nonché per le operazioni di rimborso relative alle Quote medesime.

Articolo 14. Reclami

1. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca secondo le modalità e agli indirizzi indicati nella sezione “Reclami e risoluzione delle controversie” del Sito Internet della Banca.

2. Nel caso in cui l'Ufficio Reclami non fornisca risposta nel termine di **60** (sessanta) giorni, oppure la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Cliente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente può fare ricorso agli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui al successivo articolo 15.

Articolo 15. Risoluzione stragiudiziale di controversie

1. Nei casi previsti nel secondo comma del precedente articolo 14, il Cliente può fare ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”), se il reclamo riguarda il Servizio di Collocamento. Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale. Le informazioni sul funzionamento dell'Arbitro sono presenti sul sito internet www.acf.consob.it cui il Cliente può accedere anche dalla sezione pubblica del Sito Internet della Banca.

2. Nel caso di esperimento della procedura di mediazione prevista dalla normativa vigente, la Banca e il Cliente possono ricorrere agli organismi iscritti nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia, purché specializzato in controversie bancarie e finanziarie.

3. Essendo il presente Contratto concluso “online”, per la risoluzione di controversie stragiudiziali il Cliente può anche utilizzare la Piattaforma ODR (Online Dispute Resolution) di cui al Regolamento UE n. 524/2013, sviluppata e gestita dalla Commissione europea. Sulla Piattaforma ODR – che è accessibile al seguente link <https://ec.europa.eu/consumers/odr/> – è disponibile anche l'elenco degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, tra i quali la Banca e il Cliente potranno di comune accordo individuare l'organismo cui demandare la risoluzione della controversia. La Banca ai sensi dell'art. 14 del citato Regolamento comunica i seguenti indirizzi: di posta elettronica assistenza.reclami@isybank.com e di posta elettronica certificata assistenza.reclami@pec.isybank.com.

Articolo 16. Legge regolatrice e Foro competente

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e la Banca in relazione al presente Contratto, il Foro competente è per legge quello dove il Cliente ha la residenza o il domicilio.

Articolo 17. Giorno Lavorativo

1. Ai fini del Contratto è considerato "Giorno Lavorativo" un giorno nel quale la Banca è operativa; l'elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile sul Servizio a distanza.

2.2 Capo II - Prestazione del Servizio di Collocamento con valutazione di appropriatezza

Articolo 18. Determinazione del livello di conoscenza ed esperienza

1. Il Servizio di Collocamento viene prestato, senza costi ed oneri aggiuntivi a carico del Cliente, esclusivamente in regime di appropriatezza, la cui valutazione può essere effettuata dalla Banca soltanto dopo aver acquisito dall'intestatario o, in caso di cointestazione, da ciascuno degli intestatari del Contratto, le informazioni circa le specifiche conoscenze ed esperienze in materia di investimenti attraverso il Questionario.
2. Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese, nonché dell'importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate dal momento che sulla base di esse la Banca esegue la valutazione di appropriatezza disciplinata nel presente Capo.
3. Le informazioni contenute nel Questionario sono valide a decorrere dalla data ivi apposta e non sono soggette a scadenza; l'intestatario o, in caso di cointestazione, ciascuno degli intestatari del Contratto, ha l'onere di informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse, provvedendo ad aggiornarle quando le ritenga superate attraverso le procedure rese disponibili dalla Banca.

Articolo 19. Operatività con valutazione di appropriatezza

1. Nella prestazione del Servizio di Collocamento con valutazione di appropriatezza, la Banca verifica che il Cliente abbia la conoscenza e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi che l'investimento comporta. Il livello di conoscenza ed esperienza è determinato sulla base delle informazioni rilasciate dal Cliente ai sensi del precedente articolo 18.
2. La valutazione di appropriatezza è effettuata con riguardo ad ogni singola operazione di sottoscrizione.
3. Qualora la Banca valuti non appropriata un'operazione e il Cliente non rientri nel mercato di riferimento del Fondo, la Banca comunica tali circostanze al Cliente: quest'ultimo può comunque procedere alla sua conclusione soltanto ove confermi espressamente l'intendimento di darvi corso.

Articolo 20. Informazioni sui Fondi e sui relativi costi

1. Una descrizione generale dei rischi dei Fondi e del servizio di collocamento è contenuta nella Sezione Informazioni.
2. Inoltre, la Banca, sempre al fine di consentire al Cliente di adottare in modo consapevole decisioni di investimento, gli fornisce tempestivamente informazioni specifiche sulle caratteristiche e sui rischi di ciascun Fondo, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
3. Le indicazioni e i dati, relativi sia al mercato sia ai Fondi, forniti dalla Banca al Cliente, non costituiscono un indicatore delle future prospettive dell'investimento o disinvestimento.
4. Il Cliente prende atto che le attività di cui al Contratto non comportano, in ogni caso, alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.

Articolo 21. Oggetto e modalità di prestazione del Servizio di Collocamento

1. Il Servizio di Collocamento ha per oggetto Fondi/classi di Quote di diritto italiano promossi e collocati, ai sensi del presente Contratto, in via esclusiva dalla Banca medesima.
2. La sottoscrizione delle Quote è effettuata dal Cliente in conformità alla disciplina tempo per tempo vigente in materia.
3. Il Collocamento delle Quote è effettuato dalla Banca in conformità anche agli specifici accordi di volta in volta assunti con gli emittenti dei suddetti Fondi.
4. L'esecuzione degli ordini inerenti alle Quote dei Fondi avviene: (i) nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta; (ii) al prezzo determinato per il giorno dell'esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regolamento o allo statuto del Fondo stesso.
5. Il Cliente conferisce alla Banca mandato con rappresentanza affinché questa, qualora incaricata del collocamento di Fondi i cui regolamenti e/o prospetti informativi o documenti d'offerta prevedano questa modalità di sottoscrizione, sottoscriva, in nome e per conto del Cliente, il modulo di sottoscrizione del Fondo, nonché le richieste di rimborso, secondo le specifiche disposizioni di volta in volta impartite dal Cliente, che autorizza fin d'ora la Banca anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ.
6. Il Cliente conferisce altresì alla Banca mandato senza rappresentanza affinché questa, qualora incaricata del collocamento di Fondi i cui regolamenti e/o prospetti informativi o documenti d'offerta prevedano l'intestazione cumulativa di quote o azioni dello stesso OICR, esegua, a suo nome ma per conto del Cliente, le operazioni di sottoscrizione e rimborso, secondo le specifiche disposizioni di volta in volta impartite dal Cliente, che autorizza fin d'ora la Banca anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ.
7. Nell'esecuzione del mandato di cui al precedente comma 6, la Banca è autorizzata a sostituire a sé stessa qualsiasi impresa di investimento, banca o società di gestione del risparmio che sia incaricata, secondo le procedure di ciascuno dei suddetti Fondi, della predetta intestazione cumulativa.
8. Per l'esecuzione dei mandati disciplinati nel presente articolo, nessun corrispettivo aggiuntivo è dovuto dal Cliente alla Banca o al sostituto di questa.

Articolo 22. Consegna della documentazione di offerta per la sottoscrizione di Fondi

1. Ove prescritto dalla normativa tempo per tempo vigente, la documentazione di offerta relativa alla sottoscrizione dei Fondi viene preventivamente consegnata dalla Banca al Cliente tramite messa a disposizione per la visione e salvataggio su supporto durevole. Il Cliente è tenuto a leggere attentamente la documentazione di offerta prima di effettuare gli investimenti di cui al presente Capo.

2. La documentazione di cui al comma 1 è di volta in volta quella che la Banca ha ricevuto dai singoli emittenti o che ha concordato con i medesimi, impegnandosi la Banca stessa a consegnare ovvero a mettere a disposizione del Cliente, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, esclusivamente materiale condiviso con, approvato o predisposto da, ciascun emittente.

3. INFORMAZIONI

3.1 Informazioni sulla Banca

La Banca è autorizzata allo svolgimento dell'attività bancaria e alla prestazione, tra gli altri, del Servizio di Collocamento di cui all'art. 1, comma 5, lett. c bis., del T.U.F., di cui al Contratto.

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e Fondo Nazionale di Garanzia

La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è un sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato, e riconosciuto dalla Banca d'Italia, cui aderiscono le banche italiane, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro il limite attualmente fissato in euro 100.000,00; tale importo viene aggiornato almeno ogni cinque anni in funzione del tasso di inflazione nell'Unione Europea.

Il Fondo interviene nei casi di liquidazione coatta amministrativa.

Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

Il Fondo è riconosciuto "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal "Regolamento operativo".

Il Fondo indennizza gli investitori entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000 euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro, connessi con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei Servizi di Investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.

Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo dell'intermediario.

Comunicazioni

Le comunicazioni della Banca al Cliente, ivi comprese le informative da rendere ai sensi della disciplina relativa ai servizi e attività di investimento di cui alla Parte II del T.U.F. e relative disposizioni di attuazione e le modifiche unilaterali alle pattuizioni contrattuali e alle condizioni economiche, sono effettuate in formato elettronico secondo le modalità previste nel contratto relativo Servizio a distanza.

Conferimento degli ordini

Gli ordini sono conferiti dal Cliente nel rispetto delle disposizioni di legge e con le modalità concordate tra il Cliente e la Banca prima del loro conferimento, subordinatamente alla sottoscrizione del contratto relativo al Servizio a distanza. I suddetti ordini sono documentati dai registri informatici della Banca. Nel caso di conferimento degli ordini tramite telefono, il Cliente prende atto che la conversazione telefonica relativa all'ordine, anche qualora questo non venga eseguito, è documentata dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente, operate dalla Banca, che fanno piena prova del contenuto della conversazione stessa; nel caso di conferimento degli ordini tramite internet, detti ordini sono documentati dai registri informatici della Banca. Una copia della registrazione delle conversazioni e comunicazioni con il Cliente rimane disponibile, su sua richiesta, nel termine di legge.

Lingua

Il Contratto è redatto in lingua italiana che è parimenti utilizzata nelle comunicazioni scritte o verbali di qualsiasi natura tra il Cliente e la Banca.

Conflitti di interesse

La Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dei Servizi di Investimento, tra la Banca stessa e il Cliente ovvero tra i diversi clienti della Banca, e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse è contenuta in forma sintetica nel Paragrafo 3.3 della presente Sezione. Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.

Rendicontazione

La Banca invia al Cliente, con cadenza non superiore all'anno, una comunicazione contenente il Rendiconto Rubrica Fondi e la valorizzazione delle Quote ivi registrate con riferimento alla situazione al 31 dicembre. Al Cliente con cui la Banca intrattiene o ha intrattenuto un rapporto continuativo nel corso dell'anno, vengono altresì fornite, nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente e con cadenza annuale, mediante invio di specifica documentazione, informazioni aggregate su tutti i costi gli oneri connessi ai Fondi detenuti dal Cliente e ai Servizi di Collocamento prestato dalla Banca nel periodo, per permettere al Cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. Il Cliente può richiedere alla Banca la rappresentazione analitica dei costi e oneri nonché maggiori dettagli sul contenuto della documentazione ricevuta.

3.2 Informazioni sugli strumenti finanziari e sul servizio di collocamento

Oltre a quelle riportate nel presente paragrafo, specifiche informazioni sulle caratteristiche e sui rischi di ciascun Fondo sono contenute nei documenti descrittivi del singolo Fondo (il "Modulo conflitti di interesse", il "Modulo di sottoscrizione", il "KID" e gli ulteriori documenti diversamente denominati inerenti a ciascun Fondo o che potranno in futuro essere predisposti) che la Banca consegna/rende disponibile al Cliente in sede di sottoscrizione di un Fondo.

A) LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti, tra gli altri, i seguenti elementi.

1. LA VARIABILITÀ DEL PREZZO

Il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1 Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.2 Rischio di Mercato

È il rischio riferito all'investimento in strumenti finanziari connesso all'evoluzione del mercato in generale: prescinde dalle caratteristiche intrinseche del singolo strumento finanziario e dipende dalle variazioni delle condizioni del mercato.

1.3 Rischio opzione

Se il rendimento dello strumento finanziario è legato alle performance di un parametro di riferimento (azioni, divise, fondi, tasso di inflazione, materie prime, tassi monetari, indici) attraverso l'incorporazione nello stesso di uno o più strumenti finanziari derivati, il valore dello strumento può subire una forte riduzione a seguito della perdita di valore della componente derivativa del titolo.

1.4 Rischio di sostenibilità

È il rischio connesso ad un evento o condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. Per maggiori informazioni sulle tematiche ESG e l'integrazione dei rischi di sostenibilità da parte della Banca si rinvia alla specifica sezione Sostenibilità del sito della Banca (<https://group.intesasanpaolo.com/it/sostenibilita>).

1.5 L'effetto della diversificazione degli investimenti OICR

Il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere diminuito attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote di Fondi Comuni di Investimento o in azioni di SICAV ("Società di Investimento a Capitale Variabile") ("Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio" o "OICR"). Il patrimonio del Fondo Comune di Investimento è affidato ad un gestore (SGR) ma il patrimonio che costituisce il fondo è autonomo e separato sia da quello dei singoli partecipanti al fondo sia da quello della SGR. Con la partecipazione al Fondo Comune di Investimento il sottoscrittore è proprietario di una fetta del patrimonio del fondo stesso, tanto più grande quante più quote di partecipazione egli possiede, non è esposto al rischio di insolvenza dell'emittente il fondo stesso, neppure nel caso in cui le società che ne hanno curato o curano l'attività di costituzione, gestione, amministrazione, etc. risultino insolventi. Viceversa, è esposto, tra l'altro, sia al rischio che le azioni, obbligazioni e gli altri strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio del Fondo Comune di Investimento (ossia le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati) perdano valore sia che le società emittenti i predetti strumenti finanziari diventino insolventi. Simili ai Fondi Comuni di Investimento nella modalità di raccolta e gestione del patrimonio ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, le SICAV sono dotate di personalità giuridica e il loro patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote. Nelle SICAV gli investitori al contrario divengono soci e sottoscrivono azioni direttamente emesse dalla società, senza distinzione di patrimoni e pertanto sono soggetti al rischio di insolvenza della società stessa. Occorre altresì sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono risultare rischiosi anche a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, Fondi Comuni di Investimento che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

2. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

2.1 Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

2.2 Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni sulle commissioni, spese ed altri oneri dovuti all'intermediario per la prestazione dei suoi servizi. L'investitore deve sempre considerare che tali commissioni, spese e oneri vanno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti

nelle operazioni effettuate mentre si aggiungono alle perdite subite.

B) IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO

È il servizio nel quale l'intermediario, generalmente nell'ambito di offerte al pubblico di strumenti finanziari, li distribuisce al pubblico. Questo significa che una società (emittente) che vuole emettere strumenti finanziari li offre agli investitori (pubblico) tramite uno o più intermediari, i quali attraverso le proprie reti di distribuzione (consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, sportelli bancari etc.) provvedono al collocamento di detti strumenti. La prestazione del servizio di collocamento è preceduta da un accordo tra l'emittente e l'intermediario, finalizzato appunto all'offerta al pubblico da parte di quest'ultimo degli strumenti finanziari a condizioni di prezzo e, talune volte, anche di tempo definite. A differenza di quanto accade nei servizi di negoziazione e di esecuzioni di ordini, nel collocamento l'offerta di strumenti finanziari avviene a condizioni standardizzate, nell'ambito dello svolgimento di un'operazione di massa. Si parla di sottoscrizione quando gli strumenti finanziari sono di nuova emissione, mentre si tratta di vendita quando il servizio è riferito a strumenti finanziari già emessi che vengono successivamente venduti. Il servizio di collocamento può avvenire:

- con assunzione a fermo, quando l'intermediario li sottoscrive esso stesso e poi li vende al pubblico; oppure
- sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente quando l'intermediario garantisce a chi offre gli strumenti finanziari il collocamento degli stessi. Nel caso in cui gli strumenti finanziari alla fine del cosiddetto "periodo di collocamento" rimangano invenduti, l'intermediario resta proprietario degli strumenti finanziari, se li aveva precedentemente acquistati, oppure è costretta ad acquistarli, se aveva concordato con l'emittente una forma di garanzia;
- senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, quando l'intermediario si limita a collocare presso il pubblico gli strumenti finanziari. Il rischio della riuscita dell'operazione rimane in capo al solo emittente.

3.3 Disciplina dei conflitti di interesse – descrizione sintetica

La Banca è parte del Gruppo Intesa Sanpaolo nel cui ambito sono svolte un'ampia gamma di attività che possono determinare l'insorgere di conflitti di interesse tra la Banca stessa e i suoi Clienti ovvero tra i suoi Clienti nel momento della prestazione di servizi di investimento.

Il Gruppo si è dotato di un Modello di gestione dei conflitti di interesse che prevede scelte di specializzazione societaria - che concentrano alcune aree di affari in società dedicate, dotate di autonomia organizzativa, poteri decisionali e strutture specialistiche - nonché la separazione funzionale e logistica tra strutture organizzative (c.d. Chinese Walls).

In linea con il suddetto Modello, la Banca applica e mantiene un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse elaborata tenuto conto dei servizi di investimenti prestati, delle dimensioni e dell'organizzazione della Banca stessa, nonché della natura e complessità delle sue attività. Tale politica tiene anche conto delle circostanze di potenziale conflitto di interessi a livello di Gruppo.

La Banca controlla con periodicità almeno annuale l'efficacia della politica adottata per gestire i conflitti di interesse, in modo da individuare eventuali carenze provvedendo, in tale ipotesi, ad apportare le necessarie correzioni.

Nel prosieguo si fornisce una descrizione sintetica della politica di gestione dei conflitti di interesse applicata dalla Banca.

Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.

Le modifiche rilevanti alla politica di gestione dei conflitti di interesse sono comunicate al Cliente in tempo utile prima della loro applicazione.

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca ha identificato le tipologie di conflitti la cui esistenza può danneggiare gli interessi di un proprio Cliente; i potenziali conflitti di interesse individuati nell'ambito del servizio di collocamento sono i seguenti:

- il collocamento di azioni di SICAV o di SICAF o quote di OICR istituiti o gestiti da SGR o da SICAV o da SICAF appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo o da altre società in cui il Gruppo Intesa Sanpaolo detiene una partecipazione rilevante, comporta un conflitto di interessi in quanto la Banca potrebbe avere interesse a generare commissioni di gestione in favore di tali SGR o SICAV o SICAF e non in base alla effettiva convenienza per il Cliente;
- il collocamento comporta, quando gli strumenti finanziari sono emessi da società del Gruppo Intesa Sanpaolo (o da un soggetto rilevante o un soggetto collegato ad un soggetto rilevante), un conflitto di interessi in quanto la Banca potrebbe essere incentivata all'effettuazione del collocamento in ragione dell'interesse finanziario del Gruppo (o di quello del soggetto rilevante) e non in base alla effettiva convenienza per il Cliente.

RIMEDI ADOTTATI PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Nell'ambito del Modello di Gruppo, la Banca applica una serie di procedure e misure organizzative finalizzate alla gestione dei conflitti di interessi, tra le quali:

- la suddetta separazione funzionale e logistica fra le strutture organizzative (c.d. Chinese Walls);
- la tenuta di un registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate/confidenziali relative alle Società del Gruppo e/o alle società quotate clienti del Gruppo;
- il codice di comportamento di Gruppo contenente, tra l'altro, norme in materia di gestione delle informazioni confidenziali e operatività personale dei dipendenti;
- il documento di regole che disciplina le operazioni personali degli esponenti aziendali e dei dipendenti;
- il documento di regole per la commercializzazione dei prodotti finanziari e le linee guida sulla product governance di Gruppo in materia di prodotti complessi destinati alla clientela retail;
- le politiche di remunerazione e incentivazione, aggiornata con cadenza annuale, in linea con i principi del sistema di remunerazione e incentivazione del Gruppo;
- le regole in tema di promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Laddove nella prestazione dei servizi di investimento le misure organizzative e amministrative adottate per gestire i conflitti non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del Cliente, la Banca informa chiaramente il Cliente della natura e delle fonti dei conflitti nonché dei rischi che si generano per il Cliente in conseguenza dei conflitti stessi e le azioni intraprese per attenuarli.

4. SCELTE, DICHIARAZIONI E FIRME

Presa visione delle Sezioni Norme Contrattuali e Informazioni, il Cliente dichiara che la Banca gli ha fornito le ulteriori seguenti precisazioni:

- che nell'ambito della prestazione del Servizio di Collocamento con valutazione di appropriatezza la Banca valuta, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente, se lo stesso abbia il necessario livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti per comprendere i rischi della specifica operazione di acquisto (valutazione di appropriatezza), e lo avvisa se la stessa non risulta appropriata.

Sulla base di tutto quanto precede:

Prestazione del Servizio di Collocamento

il Cliente, avendo compreso le caratteristiche del modello di servizio offerto dalla Banca, conferisce alla Banca medesima l'incarico di prestare il Servizio di Collocamento avvalendosi della valutazione di appropriatezza e, a tal fine, ha fornito alla Banca le informazioni concernenti la conoscenza ed esperienza contenute nel documento **Analisi della Conoscenza ed Esperienza** qui allegato e dallo stesso firmato;

Posizione Contabile

il Cliente **richiede** alla Banca l'apertura della Rubrica Fondi i cui estremi sono indicati di seguito insieme con il regime fiscale applicabile, nella quale evidenziare le Quote da regolare sul Conto indicato a fianco

Numero posizione contabile	posizione contabile	conto di pagamento	con facoltà di operare	regime Capital Gain
[indicare posizione contabile in apertura]	Rubrica Fondi	[indicare conto di pagamento]	Firme disgiunte	Regime Amministrato

Regime fiscale per la tassazione del Capital Gain

Il Cliente prende atto che il regime fiscale applicato alla tassazione del Capital Gain relativamente agli strumenti evidenziati nella Rubrica Fondi è, in via ordinaria, il regime amministrato, ai sensi del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10. Il Cliente può rinunciare al regime fiscale amministrato barrando la casella sotto riportata.

Scelta del regime fiscale della "dichiarazione"

Il Cliente dichiara di scegliere il regime fiscale "della dichiarazione" previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, con conseguente obbligo per il contribuente di compilare la dichiarazione dei redditi e di pagare le imposte eventualmente dovute.

Il Cliente dichiara

- di essere stato informato che:
 - ✓ i Servizi sono regolati dalle condizioni contrattuali sopra riportate e saranno prestati sulla base delle indicazioni fornite dal Cliente nella presente Sezione;
 - ✓ le modalità di stipula del Contratto prevede che le firme digitali del Cliente siano apposte mediante la selezione di caselle (check box) al fine di approvare le condizioni contrattuali e di approvare specificamente le norme indicate nell'elenco sotto riportato;
 - ✓ la sola firma del Contratto non comporta l'assunzione di alcun impegno né di alcun onere economico per il Cliente, salva l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura tempo per tempo vigente, nei casi previsti dalla legge;
 - ✓ il Cliente può esercitare il diritto di recesso dal presente Contratto concluso on line nei termini, alle condizioni e con le modalità previste nel Capo 1 della Sezione "Norme Contrattuali";
 - ✓ al momento non è disponibile la possibilità di inviare la comunicazione di recesso dal presente Contratto tramite il Servizio a distanza. La Banca ne comunicherà la successiva messa a disposizione tramite il Servizio a distanza. Il Cliente può in qualsiasi momento chiedere telefonicamente alla Banca, tramite il Servizio a distanza, informazioni sulla messa a disposizione della suddetta funzionalità;
 - ✓ al momento, Isybank non gestisce le cointestazioni pertanto è disponibile solo il Contratto monointestato. La Banca ne comunicherà la successiva messa a disposizione tramite il Servizio a distanza. Il Cliente può in qualsiasi momento chiedere telefonicamente alla Banca, tramite il Servizio a distanza, informazioni sulla messa a disposizione della suddetta funzionalità;
 - ✓ il Contratto è riservato a soggetti residenti in Italia;

- di aver preso visione della Disciplina dei conflitti di interesse - Descrizione sintetica contenuta nella Sezione Informazioni Paragrafo 3. 3;
- di prestare il proprio consenso affinché la Banca agisca, nello svolgimento del Servizio di Collocamento, anche in nome proprio;
- di avere ricevuto, in tempo utile prima della firma, l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- di aver ricevuto un esemplare del presente documento contenente le Norme Contrattuali e le seguenti informazioni: Informazioni sulla Banca, Informazioni sugli strumenti finanziari e sul servizio di collocamento, Disciplina dei conflitti di interesse – Descrizione sintetica, in tempo utile prima della firma qui sotto apposta.

Il Cliente **conferma** la volontà di stipulare il Contratto intestato come indicato nella Sezione Dati Identificativi, nonché le indicazioni fornite nella Sezione Scelte, Dichiarazioni e Firme, ed **approva** tutte le norme e condizioni riportate nel Contratto.

Firma del Cliente

Firma del Cliente

APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE ONEROSE DA PARTE DEL CLIENTE

Il Cliente approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 cod. civ., le seguenti clausole, contenute nella Sezione Norme Contrattuali:

Capo I, Informazioni sulla conclusione a distanza, Efficacia del Contratto - Termine e modalità per esercitare il diritto di recesso (Termine e modalità per esercitare il diritto di recesso: il diritto di recesso nei 14 giorni non si applica in caso di richiesta di un'operazione da parte del Cliente e compiuta esecuzione della stessa ad opera della Banca);

Art. 2 (comma 2 - operatività a firme disgiunte);

Art. 4 (commi 1, 3 e 4 - modalità di invio delle comunicazioni della Banca al Cliente);

Art. 5 (comma 2 indisponibilità delle somme necessarie al regolamento contabile, dalla data del conferimento dell'ordine del Cliente);

Art. 7 (comma 2 - riconoscimento della funzione di estinzione dei propri debiti degli addebiti in Conto);

Art. 7 (comma 5 - vendita/liquidazione/rimborso delle Quote in caso di inadempimento del Cliente);

Art. 7 (comma 9 - vendita/liquidazione/rimborso delle Quote in caso di assenza di provvista in relazione al pagamento degli oneri fiscali);

Art. 8 (comma 3 - approvazione tacita del Rendiconto Posizione Fondi e della valorizzazione delle Quote ivi registrate con riferimento alla situazione al 31 dicembre);

Art. 10 (esonero da responsabilità per la Banca);

Art. 11 (comma 1 - recesso dal Contratto);

Art. 11 (comma 2 - effetti del recesso dal Contratto nel caso in cui sulla Rubrica Fondi risultino ancora registrate Quote);

Art. 12 (comma 1 - facoltà per la Banca di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche - termini di preavviso);

Art. 12 (comma 2 - facoltà per la Banca di modificare la Sezione Informazioni – termini di preavviso);

Art. 12 (comma 4 recepimento automatico delle modifiche al Contratto derivanti da variazioni di legge o regolamentari);

Art. 13 (rapporti con il Conto e il Servizio a distanza);

Art. 15 (risoluzione stragiudiziale di controversie);

Art. 21 (commi 5 e 6 - conferimento di mandato con o senza rappresentanza alla Banca e autorizzazione ad agire ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ.);

Firma del Cliente

Firma del Cliente

Con la seguente firma il Cliente prende atto che il Contratto e il Questionario, dopo essere stati firmati, sono messi a disposizione in formato elettronico nella sezione Archivio del Servizio a distanza

Firma del Cliente

Firma del Cliente

FIRMA DELLA BANCA

La Banca accetta le richieste del Cliente e gli incarichi conferiti con il presente Contratto.

FAC SIMILE